

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Assunta d'Amore	Presidente rel.
Dott. Giorgio Sensale	Consigliere
Dott. Francesco Notaro	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. [REDACTED] emessa il 10.10.2019, dal Tribunale di Napoli nord

letti gli atti e sciolta la riserva in decisione assunta all'esito dell'udienza del 25 gennaio 2024;

ritenuto che appare necessario, ai fini del decidere, alla luce delle doglianze mosse dalla parte appellante un approfondimento istruttorio a mezzo della consulenza tecnica di ufficio, riservandosi all'esito la decisione sull'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori articolati dall'appellante nel primo grado del giudizio la cui richiesta è stata reiterata nel presente grado;

considerato, in particolare, che il c.t.u., previo esame degli atti e dei luoghi di causa, debba rispondere ai seguenti quesiti:

- 1) descriva lo stato dei luoghi del fabbricato sito in [REDACTED] identificandone le aree comuni e accertando se vi rientrino i seguenti immobili: aree riportate in Catasto Fabbricati del Comune di [REDACTED] al foglio [REDACTED] p.lla [REDACTED] subalterni [REDACTED] area "scoperta e pertinenziale (compresi scala ed accesso) ... dell'estensione, l'intera, di metri quadrati settecentotrentuno (mq. 731) circa, posta a sud-ovest", riportata nel suindicato Catasto al foglio [REDACTED] p.lla [REDACTED] subalterno [REDACTED] posti auto riportati in Catasto al foglio [REDACTED] p.lla [REDACTED] subalterni da [REDACTED], costituiti, nell'ambito della zona di maggior estensione subalterno [REDACTED];
- 2) accerti se gli appellanti siano comproprietari dei suindicati immobili e in quale misura;
- 3) solo in caso di risposta positiva ai precedenti due quesiti accerti l'attuale destinazione dei suindicati immobili e le relative modifiche catastali, indicandone la data e l'autore;
- 4) accerti l'esistenza della canna fumaria, indicata nell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio, e se rispetti i requisiti di legge sotto il profilo delle distanze;
- 5) accerti il danno procurato agli odierni appellanti e derivante dal mancato godimento delle suindicate aree;
- 6) accerti, altresì, quant'altro necessario e utile ai fini delle valutazioni da parte del Collegio;

considerato, in ogni caso, alla luce della natura della causa, del comportamento delle Parti e dello stato dell'istruzione, sussistenti ad avviso del Collegio evidenti ragioni per disporre la mediazione al fine di consentire alle parti di trovare uno spazio adeguato a valutare seriamente e responsabilmente le reciproche opportunità di definizione negoziale della controversia;



posto che il contenuto delle e-mail, depositate nel primo grado del giudizio e scambiate in occasione dell'espletamento della mediazione su iniziativa degli odierni appellanti nel primo grado del giudizio, evidenziano un, seppure minimo, accenno di disponibilità delle parti alla possibile definizione stragiudiziale della lite che, pertanto, va debitamente coltivata;

rilevato che la controversia concerne diritti disponibili alle parti e che le questioni sottese rendono perseguibile la definizione stragiudiziale della lite laddove, invece, quella giudiziale richiede l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio ed, eventualmente, all'esito e previa decisione del Collegio, l'ammissione della prova testimoniale articolata;

ritenuto che l'incertezza dell'esito giudiziale della lite continuerebbe a gravare sul futuro delle parti in causa mentre un ragionevole accordo conciliativo consentirebbe loro di definire in modo consapevole, adeguato e sollecito il contenzioso, con reciproca soddisfazione degli interessi sottesi e, per converso, con vicendevole limitazione delle possibili conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare da un esito sfavorevole e di evitare gli esborsi economici da sostenere nell'immediato in vista dell'approfondimento istruttorio disposto;

considerato che, in ogni caso, l'attivazione della procedura mediativa non è in grado di ritardare la definizione giudiziale del procedimento ove si consideri, per un verso, la durata massima di tre mesi prorogabile di altri tre mesi (ai fini della prosecuzione del processo) e, per l'altro, i tempi del rinvio dell'udienza, prevedibilmente non contenuti in ragione del carico del ruolo;

posto che, per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la mediazione deve necessariamente svolgersi tra tutte le parti del processo, munite ciascuna dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo (art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 28/2010), che al primo incontro di mediazione le parti (persone fisiche) sono tenute a partecipare personalmente e, quindi, soltanto in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei pieni poteri necessari per la composizione della controversia (art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010) e che, pertanto, a detto primo incontro, con l'ausilio del mediatore e dei rispettivi avvocati, le parti sono chiamate a svolgere la mediazione per la ricerca di un accordo conciliativo e che ciò presuppone che le parti e gli avvocati che le assistono cooperino in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse (art. 8, comma 6, D.Lgs. 28/2010);

rilevato che l'eventuale soluzione conciliativa potrà risultare vantaggiosa per tutte le parti anche dal punto di vista economico e fiscale (artt. 17 e 20 D.Lgs. n. 28/2010), mentre, la mancata (o irrituale) partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione disposto dal giudice, oltre a incidere sulla procedibilità della domanda proposta con l'atto di appello, costituisce comportamento valutabile nel merito della causa (art. 116, comma 2, c.p.c.) e sanzionabile con la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio oltre che, eventualmente, con una diversa e ulteriore sanzione pecuniaria nei confronti delle altre parti (art. 12-bis, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 28/2010);

ritenuto che l'eventuale attività tecnica svolta nel corso del procedimento di mediazione in caso di mancato accordo potrà essere utilizzata nel presente giudizio con l'accordo preventivo o successivo delle parti, anche in deroga all'art. 9 D.Lgs. n. 28/2010 (in tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma 1, c.p.c., ex art. 8, comma 7, D.Lgs. n. 28/2010);



PQM

- 1) dispone che le Parti, assistite dai rispettivi difensori, esperiscano il procedimento di mediazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010, presentando tempestivamente la relativa domanda per l'utile e corretto esperimento della procedura nel termine massimo di durata (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010);
- 2) evidenzia che, a norma dell'art. 5-*quater*, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, la procedura di mediazione, in esito all'ordine impartito dal giudice, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello;
- 3) invita i difensori delle parti a informare per iscritto i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010, e specificamente della necessità di partecipare di persona ed effettivamente al procedimento di mediazione cooperando in buona fede e lealmente nel perseguimento di un accordo conciliativo, oltre che delle conseguenze previste dalla legge (richiamate nella parte motiva che precede) in caso di mancata o irrituale partecipazione;
- 4) onera le parti di informare la Corte dell'esito del procedimento di mediazione, mediante apposita nota da depositare unitamente alla copia completa del verbale di mediazione almeno 10 giorni prima della prossima udienza, tenendo presente quanto stabilito dagli artt. 12-*bis* e 13, D.Lgs. n. 28/2010 e nel rispetto degli obblighi di cui agli artt. 9 e 10 D.Lgs. n. 28/2010;
- 5) fissa in prosecuzione l'udienza del 19 settembre 2024, da trattare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. con termine per note entro detta data, per la verifica del corretto svolgimento e dell'esito della procedura di mediazione, riservando di adottare ogni ulteriore opportuno provvedimento del caso anche in ordine alla nomina e al conferimento dell'incarico al c.t.u., che resta subordinato all'esito della procedura di mediazione demandata e, quindi, all'eventuale raggiungimento dell'accordo conciliativo tra le parti.

Si comunichi.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio dell'11 aprile 2024.

La Presidente
Dr.ssa Assunta d'Amore

